



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI



0003419-01/04/2015-SC_LOM-T87-P

Milano, 01/04/2015

Spett.le
Sindaco
del Comune di Brusaporto (Bg)

Organo di Revisione
del Comune di Brusaporto (Bg)

Oggetto: Trasmissione deliberazione n. Lombardia/157/2015/PRSE - Rendiconto 2012.

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione Regionale di Controllo.

Distinti saluti

Il funzionario
Nadia Ferraguto





REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Gianluca Braghò	Presidente f.f.
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario relatore
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'Adunanza pubblica del 10 dicembre 2014

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 11 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;



vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e).
Udito il relatore, dott. Cristian Pettinari.

FATTO

1.- In seguito all'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'organo di revisione dei conti del Comune di Brusaporto (Rendiconto per l'esercizio 2012), il Magistrato Istruttore avviava un'indagine sulla gestione dell'ente locale. In particolare, nell'ambito dell'istruttoria svolta, chiedeva, con riferimento ai dati riportati nel questionario, di fornire ulteriori delucidazioni in merito: a) allo squilibrio di parte corrente verificatosi nel triennio 2010/2012; b) all'effettivo rispetto del Patto di Stabilità interno, anche in considerazione dei debiti per lavori pubblici sussistenti al 31 dicembre 2012 (per € 100.112,22, a fronte di una differenza del saldo 2012 rispetto all'obiettivo del P.S.I. pari ad € 1,00); c) alle modalità di iscrizione a bilancio dei cc.dd. "servizi conto terzi" (con particolare riguardo agli incassi, nell'anno, di "quote di partecipazione" ad attività culturali); d) alla mancata adozione delle misure di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2009.

2.- Nell'ambito dell'istruttoria svolta, il Comune spiegava che: a) con riferimento alla differenza di parte corrente verificatasi nel triennio (€ - 64.401,48; -51.903,72 e -13.561,93), essa dipendeva dalla scelta prudenziale di non accertare le somme relative agli avvisi di accertamento impugnati davanti alla commissione tributaria per un ammontare di € 34.459,00; b) quanto alle imputazioni ai cc.dd. "servizi conto terzi", in essi venivano iscritti, seguendo una prassi poi abbandonata nel 2013, incassi per quote di partecipazione ad attività culturali versate all'agenzia di viaggi o al museo organizzatore; c) in relazione alla tempestività dei pagamenti, la prassi in materia permette di effettuare i pagamenti nell'arco di 15/20 giorni (l'ente richiama altresì analiticamente la procedura adottata in materia); d) quanto alla presenza di debiti per lavori pubblici al 31 dicembre 2012, essi dipendevano da un contenzioso in essere con l'impresa che ha realizzato il nuovo centro culturale (contenzioso che ha bloccato i corrispondenti impegni in conto capitale).



A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione inviata, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per l'effettuazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza per l'esame collegiale della questione.

3.- Il Presidente fissava l'adunanza del 10 dicembre 2014 per l'esame della situazione del Comune (ord. n. 376/2014).

4.- Con nota del 3 dicembre 2014, il Sindaco del comune di Brusaporto trasmetteva una relazione sull'oggetto della convocazione, deducendo in particolare le seguenti circostanze.

4.1.- Quanto alla differenza di parte corrente negativa nel triennio, lo scrivente ha dato conto del "valore trascurabile" dello stesso – tale da non rappresentare una "reale criticità per il bilancio comunale" – anche in considerazione dell'incidenza di detto disavanzo sul complesso dell'avanzo di amministrazione; ha riferito altresì che l'amministrazione comunale "sta rafforzando le iniziative utili a prevenire squilibri della situazione di parte corrente".

4.2.- Quanto al rispetto del patto di stabilità, il Sindaco ha ribadito che il mancato pagamento dei debiti per lavori pubblici è stato determinato dal contenzioso in essere, dovuto a vizi dell'opera, e non da manovre elusive del patto medesimo, rilevando al riguardo che, *medio tempore*, l'impresa creditrice, che aveva ceduto il credito ad una società di *factoring*, è stata ammessa a concordato fallimentare, con conseguente incertezza circa il soggetto effettivamente legittimato a ricevere il pagamento.

4.3.- Quanto ai dati relativi ai c.d. "servizi conto terzi", con particolare riguardo alle contestate imputazioni, l'ente ha riferito che tale scelta è stata adottata nell'esclusiva ottica di agevolazione della cittadinanza, ottica che ha condotto il Comune a farsi mero "tramite", senz'interesse alcuno, fra gli aderenti alle iniziative culturali e l'agenzia organizzatrice (seguendo una prassi peraltro superata nel 2013).

4.4.- In ultimo, quanto alla mancata adozione delle misure volte a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute, il Sindaco del comune di Brusaporto ha riferito che l'amministrazione comunale ha comunque adottato, pur in mancanza di un formale provvedimento al riguardo, prassi virtuose che permettono di eseguire regolarmente le

spese; ha riferito altresì che il Comune ha comunque provveduto ad adottare tale provvedimento.

5.- Alla richiamata adunanza, per l'amministrazione comunale di Brusaporto è comparso il Sindaco.

6.- Svolta la relazione del Magistrato sull'istruttoria, il comparente ha preso la parola e ha dato conto dei fatti *medio tempore* intervenuti in relazione al predetto contenzioso, in particolare del fallimento della società creditrice.

7.- Con nota del 15 dicembre 2014 il Responsabile del servizio finanziario del comune di Brusaporto ha trasmesso la delibera di giunta relativa alle misure organizzative finalizzate ad assicurare la tempestività dei pagamenti e ha trasmesso copia della corrispondenza concernente il contenzioso in essere.

DIRITTO

1.- La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati (tra le ultime, v. questa Sezione, deliberazione n. 194/2014/PRSE).

L'art 3, comma 1, lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel T.U.E.L. l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica: a) del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno; b) dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione; c) della sostenibilità dell'indebitamento; d) dell'assenza

di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva futura, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche

amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Al riguardo, si deve rilevare che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità espressamente trattati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2.- In particolare, l'esame del questionario redatto ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore dei conti del Comune di Brusaporto, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2012, alla luce dell'attività istruttoria svolta come ricostruita in punto di fatto, consente a questa Sezione di accettare l'eventuale sussistenza "di squilibri economico-finanziari" ovvero la violazione di norme finalizzate a garantire "la regolarità della gestione finanziaria" in riferimento al predetto Comune.

Al riguardo, pur rilevata l'assenza di irregolarità tali da integrare una pronuncia ex art. 148-bis T.U.E.L., si osserva quanto segue in ordine alle specifiche criticità esaminate.

2.1.- Quanto al primo punto, si osserva che l'Ente non ha approvato il Rendiconto consuntivo 2012 in equilibrio di parte corrente essendo piuttosto emerso un relativo squilibrio pari ad € -13.561,93. Il saldo di parte corrente è negativo per un pari ammontare.

Analoga situazione si è manifestata nei due anni precedenti: nel 2010 la differenza è stata pari a € -64.401,48; nel 2011 a € -51.903,72, con un trend evolutivo comunque nel complesso positivo.

Al riguardo, la Sezione non può fare a meno di osservare che principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri enti e dalle entrate extratributarie (Titoli I - II - III). In relazione a questa esigenza, l'art. 162 del T.U.E.L. stabilisce che la situazione corrente, come definita al comma 6, deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste dalla legge. Per tale ragione, la norma prevede che le entrate ordinarie siano tali da far fronte alle spese del Titolo I e di (parte del) Titolo III.

In proposito, non si può non osservare che, se lo squilibrio si ripete nel tempo, ciò è indice di una spesa che è divenuta strutturalmente superiore alle entrate ed i rimedi che l'ente deve adottare debbono essere maggiormente incisivi e complessi poiché devono consistere, alternativamente o congiuntamente, in una progressiva riduzione della spesa o in un aumento delle entrate ordinarie (primi tre Titoli).

Al riguardo, poi, si sottolinea come sia destinato a divenire cogente, in forza di quanto statuito dalla legge n. 243 del 2012 (art. 9, comma 1, lett. b), l'obbligo di perseguire un equilibrio di bilancio inteso non solo come saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali, ma anche quale saldo non negativo, sempre in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Anche se le disposizioni da ultimo richiamate si applicheranno dall'esercizio 2016 (cfr. art. 21, comma 3, della citata legge n. 243 del 2012), è da ritenersi comunque opportuno che l'Ente attui sin d'ora una gestione finanziaria diretta ad assicurare anche a consuntivo sia l'equilibrio della gestione di competenza sia l'equilibrio di parte corrente.

2.2.- Quanto alla presenza di debiti per lavori pubblici non pagati al 31 dicembre 2012 per € 100.112,22, a fronte di una differenza del saldo 2012, rispetto all'obiettivo del P.S.I. pari ad € 1,00, la Sezione prende atto delle giustificazioni fornite dall'Amministrazione.

2.3.- Quanto ai dati relativi ai c.d. servizi conto terzi, in cui venivano iscritti, seguendo una prassi poi abbandonata nel 2013, anche incassi per quote di partecipazione ad attività culturali versate dai privati all'agenzia

di viaggi o al museo organizzatore, in virtù di un'esigenza sociale avvertita sul territorio, la Sezione preliminarmente osserva quanto segue.

La giurisprudenza di questa Corte (v. in particolare la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 58/2014/PAR) ha ricostruito l'istituto nei seguenti termini.

Ai sensi dell'art. 168 del T.U.E.L. le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economici, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinate esclusivamente in capitoli. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

I Principi contabili, approvati in data 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità egli enti locali, costituito presso il Ministero dell'Interno (mantenenti il proprio valore interpretativo in attesa dell'entrata in vigore, dal 2015, dei principi allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011), prevedono, al paragrafo "Gestione nel sistema del bilancio", lett. c, punti 25 e 61, che le entrate e le spese da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione. Le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano tassativamente:

- a) le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d'acconto IRPEF, ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato;
- b) le ritenute, effettuate al personale ed ai collaboratori, di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti previdenziali ed assistenziali;
- c) i depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili (sia quelli a favore dell'ente sia quelli che l'ente deve versare ad altri soggetti);
- d) il rimborso dei fondi economici anticipati all'econo;
- e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;
- f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.

In aderenza a tali principi, più volte le Sezioni regionali di controllo (cfr., per esempio, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 12/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 118/2011/PRSE; Sezione regionale di controllo per la Basilicata,

deliberazione n. 175/2012/PAR) hanno ribadito che possono essere contabilizzate tra i servizi per conto terzi solo quelle entrate e spese che, per il solo fatto della riscossione o del pagamento di una somma, fanno sorgere automaticamente per l'ente locale l'impegno a pagare (ad un determinato creditore) o il diritto ad ottenere il rimborso (da un determinato debitore) della stessa somma.

Sono dunque da ritenere imputabili fra le partite di giro, in definitiva, le entrate e le spese effettuate in assenza di qualsiasi discrezionalità da parte dell'ente locale.

Si ricorda, infine, come l'art. 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali conformino la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al detto decreto, nonché ai principi contabili applicati della programmazione (allegato n. 4/1), della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2), della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3) e del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

Il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2, paragrafo 7.1) fornisce una rinnovata, e precisa, definizione dei servizi per conto terzi, comprendenti le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Inoltre, sono classificate in tal modo le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle operazioni per conto di terzi, l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Pertanto, hanno, ad esempio, natura di servizi per conto terzi secondo il Principio contabile applicato:

- le operazioni svolte dall'ente come "capofila", come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l'ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e importi predefiniti;

- la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo;

- la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi (in questo caso, il principio precisa che l'ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all'accertamento/incasso e all'impegno/pagamento dell'intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi; l'eventuale compenso trattenuto o l'eventuale quota di tributo di competenza sono registrati attraverso il versamento all'entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi).

Viceversa non hanno natura di "servizi per conto di terzi" e, di conseguenza, devono essere contabilizzati negli altri titoli del bilancio:

- le spese, sostenute per conto di un altro ente, che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate (quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia...);
- le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell'ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;
- i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
- le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.

Oltre, al ricorrere delle riportate condizioni, l'iscrizione di una voce all'interno dei "servizi conto terzi" deve ritenersi corretta; al riguardo, la Sezione prende atto che nel corso dell'istruttoria, con riferimento al caso di specie, sono emersi dati che permettono di giudicare detta imputazione in tal modo.

2.4.- Quanto infine all'adozione delle misure volte alla garanzia della tempestività dei pagamenti, l'art. 9, comma 1, lett. a), n. 1, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 stabilisce che i Comuni - quali pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 - devono aver adottato, entro il 31 dicembre 2009, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni,



forniture ed appalti; tali misure, per espressa previsione di legge, devono essere pubblicate sul sito *internet* dell'amministrazione.

La delibera della Sezione Autonomie n. 18/SEZAUT/2013/INPR ed il questionario allegato richiedono gli estremi delle delibere tramite cui dette misure sono state adottate (punto 1.13.1.).

Al riguardo, la Sezione prende atto di quanto emerso in sede di istruttoria, rilevando tuttavia al contempo che dette misure sono state successivamente formalizzate in apposita delibera.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con riferimento al Comune di Brusaporto;

ACCERTA

1. uno squilibrio di parte corrente nel triennio 2010-2012 come indicato in motivazione;

INVITA

l'Amministrazione comunale di Brusaporto ad:

• adottare provvedimenti per rimuovere le cause che hanno determinato lo squilibrio di parte corrente registrato negli anni 2010, 2011 e 2012; con riserva di disporre le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive attività di controllo;

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Brusaporto;

DISPONE


che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo sistema SIQUEL, della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune di Brusaporto;

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione




comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione
dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 10 dicembre 2014.


Il Relatore

(Dott. Cristian Pettinari)



Il Presidente f.f.

(Dott. Gianluca Braghò)



Depositata in Segreteria il

30 MAR 2015

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

